

ENTI NON COMMERCIALI

Prime risposte dell'Agenzia ai quesiti del Coni Emilia Romagna

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Lo scorso 27 febbraio è stato presentato il [documento](#) che raccoglie le prime risposte che la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate ha fornito ai **quesiti formulati nell'ambito del Tavolo tecnico costituito con il Comitato Regionale CONI dell'Emilia Romagna**. Le questioni sollevate sono di assoluto rilievo per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** e, in alcuni casi, costituiscono un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione di specifiche problematiche.

Il primo tema affrontato riguarda **l'obbligo di tracciabilità** posto dall'art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999. Nonostante l'**abolizione della "sanzione impropria"** rappresentata dalla perdita della possibilità di applicare il regime della L. n. 398/1991, l'Agenzia ricorda che **rimane, anche per il 2016, l'obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie di importo superiore a 1.000 euro** (attenzione: il limite rimane al di sotto di quanto previsto da quest'anno per la violazione della normativa antiriciclaggio) **con sistemi di pagamento che consentano l'identificazione** del soggetto che effettua il pagamento e di colui che lo riceve. Anzi, l'Agenzia fa presente che anche per il futuro **continueranno i controlli basati sull'obbligo di tracciabilità** perché l'**analisi delle movimentazioni finanziarie** del sodalizio consente di acquisire informazioni utili circa le modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione. Circa l'applicabilità del *favor rei* alle questioni di decadenza dalla L. n. 398/1991 sollevate prima dell'intervento della modifica normativa (che, si ricorda, la legge di Stabilità ha anticipato al 2016) la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ha fatto sapere che **è atteso a breve un chiarimento** da parte degli Uffici centrali dell'Agenzia.

Il documento licenziato dalla DRE dell'Emilia Romagna precisa inoltre che eventuali **contributi** cui si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 143 del TUIR **non concorrono alla formazione del limite di 250.000 euro di ricavi commerciali** necessario per garantire l'accesso al regime della L. n. 398/1991. Secondo quanto prevede la norma del TUIR richiamata, infatti, queste entrate non concorrono *"in ogni caso alla formazione del reddito"*.

In relazione alle modalità di documentazione dei **rimborsi spese** riconosciuti a coloro che ricevono compensi per prestazioni sportive dilettantistiche la Direzione Regionale ha ricordato i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014 e sottolineato che i rimborsi devono essere **coerenti con l'attività svolta e risultare, se possibile, da una preventiva delibera da parte dell'Organo direttivo dell'associazione**.

Il chiarimento più atteso è però quello relativo al **diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti** in caso di **decadenza dal regime di cui alla L. n. 398/1991**. A tale riguardo, la

Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna sostiene che, pur mancando specifiche norme di legge o documenti di prassi che trattino la questione, si può tenere conto dei principi fissati dalla giurisprudenza tributaria europea e nazionale che hanno preso in esame il problema del **riconoscimento del diritto alla detrazione** nei casi di omessa tenuta della contabilità o di errori od omissioni della stessa. Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in ossequio al principio di **neutralità dell'imposta**, il **diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto** e non può essere soggetto a limitazioni se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e ne sia data prova certa. L'Agenzia ricorda inoltre che, nel caso oggetto della questione, l'associazione non aveva seguito gli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 633/1972 solo perché, applicando le regole della L. n. 398/1991, ne era allora esonerata.

Si può quindi affermare che **se la contabilità complessiva dell'ente sottoposto a controllo** (decaduto dal regime ex L. n. 398/1991) risulti **attendibile**, consentendo di distinguere la gestione commerciale da quella istituzionale, nella determinazione dell'imposta dovuta in sede di accertamento **è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l'IVA sugli acquisti** ai sensi dell'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972.

La soluzione di alcune delle questioni affrontate nel corso dei diversi incontri avuti tra i rappresentati CONI e quelli della DRE consente, in conclusione, di osservare che grazie alla costituzione del Tavolo tecnico la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate ha trovato nel Comitato CONI un **interlocutore qualificato** come centro di catalizzazione delle problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni fiscali da parte del mondo dello sport dilettantistico. Infatti, il CONI rappresenta il punto di riferimento e di sussidio alle associazioni sportive che hanno specifiche problematiche fiscali, facendosi portavoce nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Di contro, però, l'auspicio è che questa collaborazione consenta di **migliorare la compliance fiscale da parte dei sodalizi sportivi**. Sempre in quest'ottica sono attese a breve le risposte alle ulteriori questioni poste all'interno del Tavolo tecnico.